

PARERE CRUI SUL PIANO TRIENNALE 2013-2015

La CRUI, riunitasi in Assemblea il giorno 21 marzo 2013, preso atto di quanto comunicato dal MIUR con nota del Capo di Gabinetto n. 6838 del 20.3.2013, fornisce all'unanimità il seguente parere sullo schema di decreto contenente le "Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2013-2015 in attuazione dell'art. 1-ter della L. 43/2005".

Preliminarmente la CRUI ribadisce, come ripetutamente dichiarato durante tutto il 2012 e ribadito con forza a seguito della emanazione della legge di stabilità, la incompatibilità del finanziamento statale previsto per il 2013 con il funzionamento ordinario delle Università. La CRUI rileva di conseguenza come il parere sullo schema di decreto venga richiesto in un quadro di risorse per l'anno 2013 del tutto insufficienti e in assenza di un qualunque riferimento per il biennio successivo. Gli obiettivi in esso contenuti si scontrano con l'assenza di un quadro di riferimento per gli Atenei che contraddice *de facto* gli obiettivi della programmazione stessa.

Nella fattispecie, visti gli artt. 2 e 3, non è affatto chiara la citazione del concetto di "sostenibilità del sistema" laddove detta sostenibilità è in ogni caso compromessa in assenza tanto degli impegni dello Stato quanto della necessaria autonomia.

Inoltre si lamenta nuovamente la totale assenza di una programmazione che sia specificamente rapportata allo sviluppo delle Università non statali, a parte la discutibile previsione di un loro incremento.

All'art. 2 c. 2, con riferimento alla «*promozione della qualità del sistema universitario*» si ritiene indispensabile che sia reintegrata la promozione esplicita della internazionalizzazione.

All'art. 2 c. 2 § III si osserva che quanto previsto alla lett. b) in merito alla presenza di commissari OCSE nelle commissioni *ex art.* 18 della L. 240/2010 andrebbe cassato, in considerazione delle conclamate difficoltà e dei costi della presenza di tali docenti esteri già riscontrati nei meccanismi dell'abilitazione scientifica nazionale.

All'art. 2 c. 3 si osserva che la necessità di provvedere a un unico consiglio di amministrazione e ad un unico Presidente non appare assolutamente in linea con il modello federativo; tale soluzione è, viceversa, coerente con un processo di fusione tra due o più Università e non con un impianto federativo finalizzato a ottenere sinergie di gestione e di offerta formativa specie a livello regionale o transregionale così come indicato al medesimo comma § III lett. a).

All'art. 2 c. 3 § III lett. b) si chiede se sia opportuno menzionare la «*riduzione dei corsi*» alla luce del fatto che questa sta già avvenendo in applicazione dei criteri *ex ante* di cui al D.M. 47/2013.

./.

All'art.3 non si comprende la logica che tende a differenziare le condizioni di offerta tra le Università statali e quelle non statali prevedendo solamente per queste ultime la possibilità di istituire di un numero massimo di 3 nuove Università. Una tale indirizzo dovrebbe essere preceduto dalla definizione di un quadro competitivo su base nazionale e regionale capace di delineare le condizioni di contesto in cui le Università già esistenti operano.

All'art. 3 c. 1 lett. b) si domanda come sia possibile che dall'elenco dei corsi per i quali «*non si ravvisa l'opportunità dell'aumento dell'offerta formativa*» restino esclusi i corsi in medicina e chirurgia che comportano gli effetti più pesanti in caso di attivazione sul piano istituzionale e regionale. Con riferimento al medesimo comma si chiede una rigorosa verifica dei requisiti da parte dell'ANVUR nei confronti delle Università telematiche già attivate.

All'art. 5 c. 1 lett. a) non appare accettabile una programmazione finanziaria che preveda *ex ante* quote predeterminate sull'intero FFO in assenza di qualsiasi certezza pluriennale sulle risorse.

All'art. 5 c. 1 lett. b) non si ritiene si debbano prevedere a oggi intervalli di finanziamento che annoverino nuovamente possibili riduzioni dell'FFO.

Si richiede inoltre che già a partire dall'anno 2013 le risorse della quota premiale vengano assegnate tenuto conto del "costo standard per studente" così come previsto dall'art. 5 c. 4 della legge 240/2010, oltre che con riferimento alla VQR e ad altri parametri.

In conclusione la CRUI, alla luce delle elencate osservazioni, formula un parere estremamente critico sulle linee indicate nello schema di decreto in parola.
